



Ai Docenti

Oggetto: Valutazioni finali. Disposizioni sul numero minimo ottimale di prove di verifica scritte e orali.

Considerato l’approssimarsi degli scrutini finali e a seguito di un attento controllo del registro elettronico, dal quale risulta che in alcune discipline compare solo una valutazione, tutti i Docenti sono tenuti al rispetto di quanto deliberato in occasione dei Dipartimenti del 8 settembre u.s, relativamente al punto 6 - *Accordi per il numero minimo ottimale di prove di verifica scritte e orali*:

- Dipartimento di scienze motorie minimo due prove di verifica a quadrimestre
- Dipartimento di Scienze Umane e Filosofia non meno di uno scritto più due orali a quadrimestre (Scienze Umane) e minimo due verifiche orali (Filosofia)
- Dipartimento di Lingue Straniere minimo tre verifiche tra scritto e orale a quadrimestre
- Dipartimento di Diritto ed Economia, minimo due prove di verifica tra scritto e orale a quadrimestre
- Dipartimento di lettere un numero di prove superiore ad uno
- Dipartimento di Arte minimo due verifiche a quadrimestre
- Dipartimento di Scienze Naturali minimo due verifiche a quadrimestre
- Dipartimento di Matematica e Fisica minimo due verifiche a quadrimestre
- Dipartimento di Religione Cattolica non ha indicato

Constatato che alcuni dipartimenti hanno verbalizzato genericamente “*un numero di prove superiore ad una*” e non tutti i dipartimenti hanno discusso il suddetto punto 6 all’o.d.g, si ricorda che per quanto riguarda la “quantità” delle verifiche a supporto della proposta di voto, è vigente l’art. 79 del R.D. 653/1925, il quale prescrive che “*I voti si assegnano, su proposta dei singoli professori, in base ad un giudizio brevemente motivato desunto da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici fatti in casa o a scuola, corretti e classificati durante il trimestre o durante l’ultimo periodo delle lezioni*”. Nel caso in cui il numero minimo di prove non rientrasse tra i criteri stabiliti all’interno dell’Istituto, si fa presente che per orientamento costante della giurisprudenza il docente deve somministrare almeno tre prove scritte e tre prove orali per ogni trimestre/quadrimestre. Tra le altre, si veda la sentenza del Tar Piemonte (sezione II, 24/07/2008), la quale ha accolto un ricorso presentato dai genitori di uno studente per “*la violazione di legge in merito alla nozione di congruo numero di prove*”.

Il Dirigente Scolastico

Maria Grazia Sanna

(firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa ai sensi del D.Lgs 39/1993 art. 3, c. 2)